

FATTURE CON LETTERE D'INTENTO – NOVITA' 2022

L'Agenzia delle Entrate al fine di contrastare l'evasione IVA nell'ambito delle operazioni svolte da esportatori abituali ha approvato una serie di misure, tra le quali la **modifica di taluni elementi della fattura elettronica a partire dal 2022**.

In particolare, le fatture elettroniche emesse verso esportatori abituali a fronte del ricevimento di dichiarazioni di intento per non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovranno essere compilate secondo le seguenti istruzioni che tengono conto dell'aggiornamento dei campi del formato della fattura elettronica.

Nel campo 2.2.1.14 occorre riportare:

- il codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento"
- gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale; il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, è composto di due parti:
 - o la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
 - o la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/".

Ricordiamo al riguardo che il cliente esportatore abituale è tenuto ad inviare il protocollo della dichiarazione di intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate. È quindi necessario procedere alla verifica di tale protocollo accedendo ad apposita area del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- **nel campo 2.2.1.16.1** deve essere riportata la dicitura "INTENTO"
- **nel campo 2.2.1.16.2** deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001)
- **nel campo 2.2.1.16.4** deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Le nuove misure introdotte dall'Agenzia delle Entrate attribuiscono alla stessa il potere di invalidare le dichiarazioni d'intento in presenza di particolari indicatori e situazioni di anomalia.

In tal caso:

- l'Agenzia comunica le ragioni dell'invalidazione mediante PEC sia al cliente che al fornitore;
- la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d'intento invalidata **viene scartata**.

Lo studio resta a disposizione per ogni specifico approfondimento.